

# Bilancio 2020

Giacomo Manzana Elena Iori   

**ROVERETO**

Via S. Maria, 55 T 0464.420613  
38068 Rovereto F 0464.458657

**VERONA**

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986  
37135 Verona F 045.509627

**MILANO**

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821  
20145 Milano F 02.48197197

[www.LimaRe.it](http://www.LimaRe.it)

Re

[www.manzana.it](http://www.manzana.it)

VII

## **Termini di approvazione del bilancio 2020**

## Termini di approvazione del bilancio 2020

**Art. 106** (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *DI 18-2020*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro **per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (\*)** 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio [29/6/2021 per società con esercizio coincidente con l'anno solare].

*(\*) come modificato dal DI 183/2020*

- >> L'utilizzo del termine più ampio **non deve essere motivato da parte della società.**
- >> Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla **data di "prima convocazione" dell'assemblea.**
- >> Il ricorso al più ampio termine di convocazione **è una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea nella data, antecedente al 30 giugno 2020,** più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l'assemblea secondo le modalità indicate nel decreto.

# Assemblee

## Assemblee

**Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) – Dl 18-2020**

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le **società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici** possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

- l'espressione del voto in via **elettronica o per corrispondenza [c.d. voto a distanza]**;e

- l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che

- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione**

che garantiscono

@l'identificazione dei partecipanti,

@la loro partecipazione e

@l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile

>> Quindi, **le società che non hanno previsto l'utilizzo di tali strumenti nei loro statuti**, potranno farvi ricorso – senza bisogno di alcuna modifica statutaria – prevedendole nell'avviso di convocazione.

>> La norma consente di derogare alle disposizioni vigenti **che vedono gli strumenti di partecipazione 'a distanza' in assemblea come un diritto dei soci e non come un obbligo.**

>> Anche per Cda e Collegi sindacali.

## Assemblee

**Art. 106** (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

2. (...) senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

- >> il decreto dispone che nelle assemblee “virtuali”, **non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio** (in linea con massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell’11 marzo 2020).
- >> La massima n. 187 ha inoltre chiarito che **la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione**, compreso il presidente, **essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante** o il notaio.

## **Srl – consenso e consultazione**

**Art. 106** (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

3. Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso** per iscritto.

## Validità delle modifiche

**Art. 106** (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *DI 18-2020*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2021** ~~ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19~~ (\*).

(\* *come modificato dal DI 183/2020*)

# **Mancata rilevazione degli ammortamenti**

## **Art. 60 DI 104/2020**

## **NORMA - Art. 60 DI 104/2020**

L'articolo 60 comma 7-bis del DI 104/2020 che tratta della possibilità di non effettuare gli ammortamenti, si suddivide in due parti:

- A) La prima che stabilisce le **modalità di deroga al disposto dell'art. 2426, co. 1 n. 2** del CC per l'esercizio 2020;
- B) La seconda che stabilisce le **modalità tecniche su come riflettere l'esercizio della deroga negli esercizi successivi.**

## A) MODALITA' DI DEROGA

7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, **possono**, anche in deroga all'*articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile*, **non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## A) MODALITA' DI DEROGA

OIC documento interpretativo 9

**DEROGA ELASTICA** lascia alle imprese la possibilità di individuare

- **su quali cespiti** intervenire e
- **in che misura farlo.**

**TUTTAVIA,** la scelta

- 1) dell'unità elementare di contabilizzazione deve essere **coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non fare gli ammortamenti.**
- 2) della quota di ammortamento deve essere **coerente con le ragioni fornite in nota integrativa. Ciò considerato che** la norma è inserita in un **contesto normativo preordinato a introdurre misure agevolative dovute alla pandemia.**

## **B) Come si riflettere l'esercizio della deroga negli esercizi successivi**

7-bis (...) **La quota di ammortamento non effettuata** ai sensi del presente comma è **imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, **prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.**

La **quota di ammortamento dell'esercizio successivo** sarà pari al rapporto tra:

$$\frac{\text{valore residuo da ammortizzabile}}{\text{vita utile residua aggiornata}}$$

E' quindi condizionata:

- Dall'entità della riduzione dell'ammortamento dell'anno (totale o parziale)
- Dal prolungamento della vita utile del bene

## B) Come si riflettere l'esercizio della deroga negli esercizi successivi

**OIC documento interpretativo 9.** Le ipotesi concrete che emergono dal documento sono, sostanzialmente, le seguenti:

- 1) **non vi sono le motivazioni per ricorrere alla deroga** (si pensi ad un settore che ha avuto nel 2020 fatturati e margini superiori all'ordinario, con risultati buoni);
- 2) **la deroga viene applicata (totalmente o parzialmente) su immobilizzazioni per cui è ragionevole l'estensione della vita utile per un ulteriore anno** (in caso di utilizzo integrale la quota di ammortamento da stanziare negli anni successivi non muta, mentre si riduce in caso di utilizzo parziale, si vedano gli esempi n. 3 e 3-bis);
- 3) **la deroga viene applicata (totalmente o parzialmente) su immobilizzazioni per cui non è ragionevole l'estensione della vita utile per un ulteriore anno** (in questo caso la quota di ammortamento degli anni successivi sarà maggiore);
- 4) **la deroga viene applicata solo sui beni di nuova acquisizione nel 2020** (esempio n. 5), per cui a “slittare” è **la quota ridotta** che sarebbe stata stanziata nel 2020, anche in questo caso con valutazione circa il possibile allungamento della vita utile.
- 5) **In caso di bilancio consolidato**, la consolidante, anche se sceglie di non adottare la deroga nel proprio bilancio d'esercizio, recepisce quanto deciso dalle singole consolidate, per cui viene consentito l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

## Riserva indisponibile

7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

In caso di **utili dell'esercizio**

- **almeno pari alle quote di ammortamento** non contabilizzate, vengono vincolati gli utili dell'esercizio
- **di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento** non contabilizzate, la riserva è integrata
  - utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili,
  - in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.

## Informativa in nota integrativa

7-quater. **La nota integrativa** •dà conto delle ragioni della deroga, nonché •dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, •indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

La **nota integrativa**, indica:

- a) su quali **immobilizzazioni** ed in **che misura** non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- b) le **ragioni** che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga;
- c) dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio;
- d) (Come già avvenuto in occasione di altre disposizioni che derogano alle norme del Codice civile) dei **conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto.**

La nota integrativa non «salva» il bilancio da comportamenti scorretti, di qualsiasi tipo essi siano: invece, può «integrare» e illustrare il contenuto degli schemi che compongono il bilancio.

## Effetti fiscali

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è **ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico**. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli *articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [IRAP]*, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

- in sostanza, si applica il comma 4, lettera b) dell'articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico **per disposizione di legge**.  
*Art. 109(4) «Sono tuttavia deducibili: (...) b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge».*
- Questa previsione comporta l'iscrizione in bilancio delle **imposte differite passive**, che saranno utilizzate nell'ultimo esercizio nel quale agli ammortamenti iscritti in bilancio non corrisponderà un pari ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione 2020.

## Effetti fiscali

- Telefisco 2021. *Si chiede la conferma che – nonostante il tenore letterale [co. 7-bis art. 60 DI 104/2020] il recupero fiscale mediante variazione in aumento della quota non imputata al 2020 avverrà in coda al processo di ammortamento.* Tale norma [co. 7-quinquies art. 60 DI 104/20207] raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento **non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico.**
- Circolare Assonime 2/2021. Quanto all'aspetto fiscale, per la circolare è applicabile la deduzione extracontabile della quota di ammortamento finanziario dei **beni gratuitamente devolvibili** (articolo 104 Tuir).
- Circolare Assonime 2/2021. Non è chiaro se alla **sospensione contabile si possa affiancare quella fiscale**: la tesi negativa (che pare prevalente) potrebbe condurre alla creazione di una riserva indisponibile al netto dell'effetto fiscale, mentre una risposta positiva aprirebbe il tema di quando recuperare la quota sospesa, a fine piano di ammortamento ovvero solo in sede di cessione/dismissione del cespite (risoluzione 98/E/2013).

## Effetti fiscali

- in bilancio, lo stanziamento delle **imposte differite** che verranno riassorbite (effetto reversal) alla fine del piano di ammortamento (Oic 25);
- in dichiarazione dei redditi, la compilazione del rigo **RF55, codice 81** e del **quadro RV**.
- Il doppio binario sarebbe evitabile solo se le società optassero per non dedurre fiscalmente nel 2020 la quota di ammortamento sospesa. Possibilità che però sembra preclusa dall'Agenzia (Telefisco 2021).

# Leasing

Moratoria ex art. 56, DI 18/2020: **non pago finanziariamente quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi**

## CANONI

- **Nessuna sospensione** dei canoni che vanno quindi imputati a ce.
- L'imputazione a ce va fatta **rimodulando** i canoni in funzione della **maggior durata del leasing**.
- La deducibilità fiscale dei canoni, pertanto, avverrà lungo il medesimo arco temporale.

### **Appendice A - operazioni di ristrutturazione del debito, dell'Oic 19, Par. A.7**

#### **Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario**

*A.7 un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la **sospensione** per un determinato periodo nel **pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario**, comporta una **modifica nella tempistica** originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale **prolungamento** della durata del contratto.*

*A fronte della sospensione in esame, si effettua una **nuova rimodulazione** dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e **dell'eventuale risconto** iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al **principio di competenza pro-rata temporis** considerando la maggior durata del contratto.*

### **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del 16 febbraio 2011**

Le modifiche contrattuali implicano, in linea con il principio della competenza economica, una rimodulazione dei costi complessivi affinché questi siano uniformemente ripartiti lungo la “nuova” durata del contratto a partire dalla data di adesione alla moratoria.

Ritenendo tuttora valide tali indicazioni, pertanto, la moratoria del leasing non comporta una “sospensione” nell'imputazione a conto economico dei canoni, ma la rimodulazione del piano di ammortamento finanziario con imputazione dei canoni residui (inclusi quelli sospesi) lungo la maggiore durata del contratto.

# Leasing

## INTERESSI

- In caso di **non sospensione della quota interessi**, questi saranno imputati a conto economico, senza alcun problema fiscale (se si rispettano le condizioni previste dall'articolo 96 del Tuir) o contabile: infatti, il conto economico presenterà la rilevazione degli interessi come oggetto di pagamento senza variazioni.
- In caso di **sospensione della quota interessi**, questi dovranno essere contabilizzati per rispettare il principio di competenza, avendo evidentemente come contropartita i debiti.

## MAXICANONE

- spalmato lungo tutta la durata contrattuale attraverso la tecnica contabile del risconto attivo. Ne consegue che verificandosi la variazione della durata originariamente prevista del contratto, sarà necessario ricalcolare il piano di imputazione temporale del risconto attivo esistente alla data di accesso alla moratoria.

## Moratoria mutui

Moratoria ex art. 56, DI 18/2020: **non pago finanziariamente quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi**

### VALORE NOMINALE DELLE PASSIVITA'

- Se non applico il costo ammortizzato (perché abbreviato o perché non significativo). Non ridetermino il **valore nominale della passività**.
- Se applico il costo ammortizzato: dopo la rilevazione iniziale delle passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino a modificare le stime dei flussi finanziari connessi alla passività, **il valore delle passività in bilancio andrà rideterminato **attualizzando i flussi finanziari futuri** sulla base dell'interesse effettivo** determinato alla rilevazione iniziale della passività (paragrafo 6.1 dell'Oic 19).

### INTERESSI

- In caso di **non sospensione della quota interessi**, questi saranno imputati a conto economico, senza alcun problema fiscale (se si rispettano le condizioni previste dall'articolo 96 del Tuir) o contabile: infatti, il conto economico presenterà la rilevazione degli interessi come oggetto di pagamento senza variazioni.
- In caso di **sospensione della quota interessi**, questi dovranno essere contabilizzati per rispettare il principio di competenza, avendo evidentemente come contropartita i debiti.

### RISCONTO PLURIENNALE

Ridetermino il valore del **risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali dell'operazione** (costi di transazione), solitamente spalmati su tutta la durata dell'ammortamento della passività a cui si riferiscono (Oic 19, paragrafi da 54 a 57).

**La continuità aziendale nei bilanci d'esercizio**

**Art. 7 del DI 23/2020**

**Art. 38-quater DI 34/2020**

## f) RILEVANZA – Codice civile

Art. 2423 co. 4 C.c.

*“[4] Non occorre rispettare gli obblighi in tema di **rilevazione, valutazione, presentazione** e informativa quando la loro osservanza abbia effetti **irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.*

*Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

>Oic 13 (Rimanenze) con riferimento all'adozione dei **costi standard e degli altri metodi alternativi** (prezzo al dettaglio e del valore costante) a quelli previsti dal Codice civile

>Oic 16 (Immobilizzazioni) , per l'applicazione dell'aliquota di **ammortamento ridotta alla metà** nell'esercizio di acquisizione del cespite se la quota così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a giorni/mesi.

>Oic 16 (Immobilizzazioni) per l'iscrizione in bilancio ad un **valore costante delle attrezzature** industriali e commerciali qualora siano regolarmente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. In precedenza punto 12 dell'art. 2426 C.c. ora abrogato.

>Oic 15, Oic 19 e Oic 20 (costo ammortizzato e attualizzato) con riferimento alla valutazione con il **costo ammortizzato** (in ogni caso # di breve termine breve termine - ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi - e in caso di ##di scarso rilievo).

## OIC 11 – Continuità aziendale

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a **un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

## OIC 11 – Continuità aziendale

- 1 22. (...)\_Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa**
- devono essere chiaramente fornite le informazioni relative a ●fattori di rischio, ●assunzioni effettuate e ●incertezze identificate, nonché ai ●piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.
  - devono essere esplicitate le ragioni che **qualificano come significative** ●le incertezze esposte e ● le ricadute sulla continuità aziendale.

Un esempio concreto di tale informativa è rinvenibile nel **documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, allegato 1, esempio 2, pagine 11 e 12.**

Nel caso in cui **venga constatata la perdita della «prospettiva della continuazione dell'attività»** gli scenari possibili sono due:

- 2 23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, **NON vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile** cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
- 3 24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, **viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile,** il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

## OIC 11 – Continuità aziendale

Secondo l'Oic 11, tutto ciò vuol dire:

- **La revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni** tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui è previsto l'uso in azienda;
- **La stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni** secondo l'Oic 9;
- **L'esame dei contratti esistenti** per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'Oic 31;
- **La revisione delle relazioni di copertura** ai sensi dell'Oic 32 (Strumenti finanziari);
- **La valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate** per l'Oic 25 (Imposte differite).

## Continuità aziendale – Art. 38-quater DI 34/2020

### Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

2. Nella predisposizione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* può comunque essere effettuata **sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.**

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui ***all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile*** anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella **nota integrativa** e alla **relazione sulla gestione**, comprese quelle relative ai **rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi**, nonché alla **capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

## Continuità aziendale – Art. 38-quater DI 34/2020 – OIC interpretativo n. 8

Nel caso in cui la società si avvalga della **deroga**, il bilancio è redatto applicando **tutti i principi contabili in vigore ad eccezione**

- **dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e**
- **del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.**

✓ OIC 29 par. 59 c) - Fatti successivi che possono **incidere sulla continuità aziendale**

✓ OIC 11 par. 22 - **Significative incertezze**

✓ OIC 11 par. 23 - **Non vi sono ragionevoli alternative** alla cessazione dell'attività, **ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento** ex art. 2484

✓ OIC 11 par. 24 - **Si sono già accertate cause di scioglimento** di cui all'articolo 2484

**§ 3 OIC delle motivazioni** - **Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso**, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze procicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando.

## **Continuità aziendale – Art. 38-quater DI 34/2020 – Informativa nota integrativa**

### **Co. 2 art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio**

- Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui **all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile** [criteri applicati nelle valutazioni] anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme

- **tutte le altre disposizioni relative alle informazioni** da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione,
- comprese quelle relative ai **rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi**, nonché
- alla **capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**

## **Continuità aziendale – Art. 38-quater DI 34/2020 – Informativa nota integrativa - OIC interpretativo n. 8**

- §10 Restano ferme **tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa** (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella **Relazione sulla gestione**), **ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.**

## Continuità aziendale – Art. 38-quater DI 34/2020 – Informativa nota integrativa - OIC interpretativo n. 8

§10 (...) nella fase di preparazione del bilancio **la società che si avvale della deroga** descrive nella nota integrativa **le significative incertezze (22)** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative

- ai **fattori di rischio**,
- **alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate**, nonché
- ai **piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze**.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, **non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (23/24)**, nella nota integrativa

- sono descritte tali circostanze
- e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

## Portata

L'intervento del legislatore è ispirato al dichiarato intento di **neutralizzare gli effetti devianti conseguenti alla crisi economica**, consentendo alle imprese di conservare la prospettiva di continuità che avevano prima della crisi. La legge **tiene conto delle evidenti difficoltà che incontrano amministratori e revisori**

- nel **definire tempi e portata dell'emergenza** sanitaria e soprattutto
- nel prefigurare **quale sarà lo scenario** con il quale l'impresa sarà chiamata a confrontarsi nei mesi che seguiranno.

## Portata

Oggetto della **sterilizzazione normativa non è la verifica del *going concern*, ma gli effetti** che la perdita del requisito determina sull'iscrizione delle poste di bilancio, così prevenendo le conseguenti svalutazioni dello stato patrimoniale.

- **Non esonera dunque gli amministratori dall'obbligo di procedere a una valutazione della continuità aziendale**, che rimane oggetto di monitoraggio per il tramite di assetti a tal fine adeguati e destinati anzi ad un doveroso adattamento al nuovo scenario.
- **La convergente indicazione del paragrafo 22 dell'Oic 11 e dell'articolo 2086, comma 2, del Codice civile impone, rispettivamente, di illustrare i piani aziendali futuri per far fronte alle incertezze e di attivare strumenti idonei al recupero della continuità aziendale.**

## Portata

Incerta la portata dell'articolo 38-quater, comma 3 del DI 34/2020

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Secondo l'Assonime, tale norma «*legittima una valida rappresentazione contabile sicuramente rilevante anche sotto il profilo penale*» e quindi la valutazione delle voci e del *going concern* facendo ricorso alla deroga «*non può costituire di per sé una condotta penalmente rilevante ai sensi della disciplina sulle false comunicazioni sociali*».

## **Quindi la deroga non legittima il non monitoraggio della continuità aziendale**

È vero che le norme del DI 23/2020 e dell'art. 38-quater DI 34/2020 - disapplicando (\*) l'applicazione della continuità aziendale per l'emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 2020 e (\*\*) gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi **hanno ridotto la pressione sotto l'aspetto patrimoniale** e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, **ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati.**

La società deve:

- 1) essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società** partendo dalla **valutazione dei rischi**,
- 2) valutare la **logica prospettica alla situazione di crisi**

## Quindi la deroga non legittima il non monitoraggio della continuità aziendale: sindaci e revisori

Sono chiamati a compiti straordinari di vigilanza, in quanto,

- 1) devono essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,**
- 2) ma anche di capire se gli **organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e**
- 3) con una **logica prospettica alla situazione di crisi.**

Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti:

- le misure adottate
- i rischi di continuità
- i piani economici finanziari

**Quindi la deroga non legittima il non monitoraggio della continuità aziendale**

Gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: **non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l'obbligo civilistico, sia compromessa in toto l'esistenza dell'impresa.**

**In tal caso gli amministratori devono agire di conseguenza.**

## Codice della crisi d'impresa - Assetti organizzativi – Art. 375 Dlgs 14/2019

### Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa

Entrata in vigore trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (=14 marzo 2019).

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell'impresa”.

2. **All'articolo 2086 del codice civile**, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,**

**anche in funzione**

**@ della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché**

**@ @ di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».**

- Relazione art. 12-25 Dlgs 14/2019. La necessità «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa” è **anche in funzione** della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».**

## Codice della crisi d'impresa – Art. 13 Dlgs 14/2019

Art. 2 co. 1 del Dlgs 14/2019 («Definizioni»)

- **«insolvenza»** (lett. b), riprende esattamente, con una vera e propria parafrasi, la nozione dell'art. 5 Lf, coincide con «lo stato del debitore che si manifesta con **l'impossibilità per l'imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni**»;
- **«crisi»**, (lett. a), viene definita come lo **«stato di difficoltà economico-finanziaria»** che **rende probabile l'insolvenza** del debitore [= probabile impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni] e che per le imprese **si manifesta** come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

### Indicatori della crisi

1. Costituiscono **indicatori di crisi** gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili** attraverso **appositi indici** che **@diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i *6 mesi successivi* e @@delle prospettive di continuità aziendale *per l'esercizio in corso* o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.**

**Quanta nuova finanza per la sostenibilità nel breve?**

## 1. Quanta nuova finanza nel breve?

$$\begin{array}{l} \text{disponibilità} \\ \text{bancaria} \\ \text{esistente} \end{array} + \begin{array}{l} \text{debiti} \\ \text{scaduti e} \\ \text{rinvitati} \end{array} - \begin{array}{l} \text{liquidità che verrà} \\ \text{prodotta / assorbita nel} \\ \text{breve} \end{array} = \text{NUOVA FINANZA}$$

# 1. Quanta nuova finanza nel breve?

La **liquidità prodotta / assorbita nel breve** dipende

- dalla capacità di (non) produrre da subito **fatturati a break even**
- Dalle **manovre adottate** (effetti)

- ✓ Ricorso alla **cassa integrazione per dipendenti** (art. 19 e ss. DI 18/2020; Decreto Rilancio);
- ✓ Accordi **di Rinuncia** costi fissi, remunerazioni e dividendi (non regolamentati normativamente)
- ✓ **Contributi a fondo perduto, Crediti d'imposta affitti, aumenti di capitali, ristorazione e Esenzioni** (DI 104/2020; DI 137/2020 e DI 149/2020)
- ✓ Moratoria **mutui e leasing** (art. 56 DI 18/2020 o dall'Accordo Abi del 6 marzo 2020);
- ✓ Finanziamenti alle PMI e alle Grandi imprese (art. 1 e art. 13 del DI 23/2020);
- ✓ Sospensione dei **pagamenti fiscali** (art. 61 e ss. DI 18/2020; artt. 18 e 21 del DI 23/2020; art. 20 DI 34/2020; DI 104/2020; DI 137/2020 e DI 149/2020)
- ✓ Sottoscrizione di **accordi di rinvio del debito con i fornitori** (non regolato normativamente)
- ✓ **Rinvio** dei costi fissi, remunerazioni e dividendi (non regolato normativamente)

- ✓ **Distanziamenti**
- ✓ **Contrazione della spesa**
- ✓ **Maggiori costi**
- ✓ **Difficoltà di trasporto**
- ✓ **Perdita di portafogli Clienti**
- ✓ **Inserimento in nuovi mercati**

## 1. Quanta nuova finanza nel breve?

**Per determinare liquidità prodotta / assorbita nel breve** occorre quindi fare una previsione dei **flussi finanziari a breve**

### Partendo

a) **Dati, termini di incasso e pagamento e Insoluti Storici**

### Rettificati tenuto conto

b) **Delle previsioni** per settore, area dimensionale e territoriale (scenario base e scenario pessimistico)

c) **degli effetti della manovre adottate**

d) **delle ipotizzabili variazioni di fatturati e costi (variabili e fissi)**

e) **della prevedibile riduzione dei tempi di pagamento, allungamento dei tempi di incasso e dei maggiori insoluti**

## 2. La sostenibilità nel medio termine?

Dipende dai flussi che si generano in funzione degli effetti rinviati delle manovre adottate

**NB1** la sostenibilità finanziaria nel breve è stata, in parte rilevante, basata sul **rinvio del pagamento** e sulla **contrazione di debito futuro**

Moratoria mutui e leasing	rinvio a medio lungo
Cassa integrazione per dipendenti	eliminazione del costo
Nuova finanza	rinvio a medio
Rinvio pagamenti fiscali	rinvio a breve
Rinvio del debito con i fornitori, costi fissi (es. affitti), retribuzioni (amministratori), dividendi	rinvio a breve
Contributi a fondo perduto e Crediti d'imposta parte recuperabile e Esenzioni d'imposta	contributo
Rinuncia costi fissi (es. affitti), retribuzioni (amministratori), dividendi	rinuncia

## 2. La sostenibilità nel medio termine?

(...)

**NB2** il riavvio **non a break even** comporta la necessità di **nuova finanza** che, se finanziata con capitale di debito, comporta **maggior debito futuro**

**NB3** la sistemazione di **posizioni pregresse**, comporta **maggior debito futuro**

**NB4** il pagamento di situazione rinviate nel brevissimo (erariali, fornitori, affitti, ecc.), comporta **maggior debito futuro**

**NB5** in un mercato in tensione finanziaria si pongono 1) **maggior problemi di incasso dei crediti v/Clienti** e 2) **tempi più brevi di pagamento dei debiti v/fornitori (=Attivo commerciale netto)** che, se finanziato con capitale di debito, comporta **maggior debito futuro**

**NB6** i nuovi **investimenti necessari per adattarsi al nuovo contesto economico** comporta la necessità di nuova finanza che, se finanziata con capitale di debito, comporta **maggior debito futuro**

## 2. La sostenibilità nel medio termine?

Occorre fare una previsionale dei **flussi finanziari a medio**

### Partendo

#### a) dati **storici**

- termini di incasso e pagamento e
- Insoluti

### Tenuto conto

**b) rettificati dalle previsioni** per settore, area dimensionale e territoriale  
(scenario base e scenario pessimistico)

c) dell'effetto «reversal» **delle manovre adottate**

d) **delle ipotizzabili variazioni di fatturati e costi (variabili e fissi)**

e) **della prevedibile riduzione dei tempi di pagamento**, allungamento dei **tempi di incasso** e dei **maggiori insoluti**

## Flussi che l'azienda è in grado di produrre nel medio

- + Ricavi
- Costi MP
- Costi Servizi
- Costi Dipendenti

**Margine operativo lordo**

+/- Variazione attivo commerciale netto

Ingloba, se sono stati **finanziati a leva**:

- Perdita di periodi **non a break even**
- Rinvii a **brevissimo** (erariali, fornitori, affitti, ecc.)
- Sistemazione di **posizioni pregresse**
- Necessità per **Attivo commerciale netto**
- Necessità per **nuovi investimenti**

## Casch flow generato dall'attività corrente

<b>Banche e Rinvii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Interessi passivi</b> (CE)</li> <li>➤ <b>Quote capitali</b> (variazione dei debiti a m/l - SP)</li> </ul>	<b>Dipende: dall'indebitamento complessivo</b>
<b>Soci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dividendi</b> e distribuzione di riserve (variazione del PN - SP)</li> </ul>	Dipende: Dal risultato dell'esercizio (con ritardo di un anno)
<b>Fisco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pagamento <b>imposte</b> (variazione delle imposte - SP)</li> </ul>	Dipende: Dal risultato dell'esercizio (con ritardo di un anno)
<b>Investimenti</b> senza ricorso all'indebitamento bancario o ad apporto di mezzi propri	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Investimenti</b> (variazione delle immobilizzazioni per la parte che eccede l'indebitamento bancario e i mezzi propri - SP)</li> </ul>	Dipende: Dalla disponibilità dei mezzi finanziari
<b>TFR</b>		Periodiche
<b>Straordinari</b>		Periodiche

# Irap per il 2019 e il 2020

## Art. 24 DI 34/2020

1. Non e' dovuto il **versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto **il versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001 [ripartizione primo e secondo acconto 40% 60%] ovvero dall'articolo 58 del DI 124/2019 [ripartizione primo e secondo acconto 50% 50% soggetti Ilsa]; **l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.**

2. Il comma 1 si applica esclusivamente **ai soggetti**,

- diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs 446/1997 [le **Amministrazioni e gli Enti pubblici**], nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir [le **imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari**],  
- con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir **non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2019).

## Saldo Irap 2019

- **i soggetti che avevano già approvato il bilancio 2019** al 19 maggio 2019 (data dell'entrata in vigore del DI Rilancio), l'Irap di competenza 2019 l'hanno rilevata al **lordo del saldo per il 2019**.

L'importo del conto «debiti per Irap» al lordo dell'imposta a saldo non più dovuta, hanno dovuto ridurre questo conto, rilevando una **sopravvenienza attiva (non tassata)** nel Conto economico relativo all'esercizio 2020, pari al saldo Irap 2019 non più dovuto.

## Saldo Irap 2019

- **i soggetti che hanno approvato il bilancio 2019** dopo il 19 maggio 2020,
  - l'Irap di competenza 2019 doveva essere rilevata **al netto del saldo Irap per il 2019 non più dovuto** (nota di aggiornamento di Confindustria del 25 maggio 2020 - circolare Assonime 12/2020).
  - L'importo del conto «debiti per Irap» è stato rilevato per il corretto importo.** Non occorre rilevare nulla nel 2020.
  - Tuttavia, considerando l'incertezza del trattamento contabile e l'assenza di indicazioni da parte dell'Oic, è stato ritenuto giustificabile l'iscrizione del saldo per il 2019 **al lordo del saldo Irap per il 2019 non più dovuto** (Fondazione nazionale commercialisti, documento 5 giugno 2020).
  - L'importo del conto «debiti per Irap» al lordo dell'imposta** a saldo non più dovuta, hanno dovuto ridurre questo conto, rilevando una **sopravvenienza attiva (non tassata)** nel Conto economico relativo all'esercizio 2020, pari al saldo Irap 2019 non più dovuto.

## Prima rata acconto Irap 2020 e quantificazione del saldo

L'articolo 24 del DI 34/2020 ha previsto che, per ricavi o compensi, non superiori a 250 milioni nel 2019, **non sia «dovuto il versamento della prima rata dell'acconto»** dell'Irap relativa al 2020.

Questa prima rata da non pagare è quella calcolata *«nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, dpr 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124»*, pertanto, va considerato il **diverso metodo di ripartizione dell'acconto tra la prima e la seconda rata**, previsto per le Pmi con gli Isa e per le altre imprese.

- Il primo acconto è del 40 (50% per le Pmi con gli Isa, indicate nell'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, DI 34/2019).

## Prima rata acconto Irap 2020 e quantificazione del saldo

Secondo la **circolare 27/2020**, paragrafo 1.2 (in tal senso anche le istruzioni al modello Irap 2021), il primo acconto «figurativo» da sottrarre **non può mai eccedere il 40%** (o il 50% solo per le Pmi con gli Isa):

- «dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il **metodo storico**»,
- «sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto **effettivamente da corrispondere**».

Non è quindi scomputabile tutta la prima rata Irap calcolata con il metodo storico (sull'Irap 2019), in caso di Irap 2020 (prima della differenza) inferiore all'Irap dovuta per il 2019 (dopo l'«abbuono» del saldo 2019).

Le istruzioni al modello Irap 2021 confermano quanto detto nella circolare del 19 ottobre 2020, n. 27/E, paragrafo 1.2.

Quindi, per la determinazione dell'Irap per il 2020, l'acconto «figurativo» da sottrarre dall'imposta determinata applicando alla base imponibile la percentuale Irap è il **minore tra quello storico e quello previsionale**.

## Prima rata acconto Irap 2020 e quantificazione del saldo - Esempio

Quindi, se l'imposta dovuta:

- nel **2019 è (ad esempio, 1.000 euro)** e
- nel **2020 è (ad esempio, 200 euro)**

la base di calcolo del primo acconto «figurativo» da sottrarre non è l'imposta storica del 2019 ma quella del 2020 (200 euro), facendo ridurre l'acconto «figurativo» da sottrarre (ad esempio, per i soggetti non Isa) da 400 euro (40% di 1.000 euro) a **80 euro (40% di 200 euro)**.

## Prima rata acconto Irap 2020 e quantificazione del saldo

**Acconto metodo storico** = **Imposta Irap 2019** dopo l'«abbuono» del saldo 2019 x 40% o 50%

**Acconto metodo previsionale** = Imposta **Irap 2020** prima della differenza x 40% / 50%

**Irap per il 2020** = **Imposta Irap 2020** prima della differenza – minore tra storico e previsionale

Quindi, se l'imposta dovuta

- nel **2019** è (ad esempio, **1.000 euro**) e
- nel **2020** è (ad esempio, **200 euro**)
- la base di calcolo del primo acconto «figurativo» da sottrarre non è l'imposta storica del 2019 ma quella del 2020 (200 euro), facendo ridurre l'acconto «figurativo» da sottrarre (ad esempio, per i soggetti non Isa) da 400 euro (40% di 1.000 euro) a 80 euro (40% di 200 euro).

**Riduzione del capitale per perdita**

**Art. 6 DI 23/2020**

**Art. 1 co. 266 L 178/2020**

## Articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite)

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano**

- gli *articoli 2446*, secondo e terzo comma,
  - *2447*,
  - *2482-bis*, quarto, quinto e sesto comma, e
  - *2482-ter del codice civile* e
  - non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.
- la norma **non si rivolge solo agli squilibri patrimoniali rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020**, ma anche a tutti gli esercizi in corso a tale data: ad esempio, il bilancio del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, con parallelo “slittamento” del quinto esercizio successivo in cui “far tornare i conti”.
- **Dal 2021 (o, meglio, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) ritornano le regole consuete**, con la sola eccezione della sterilizzazione quinquennale delle perdite maturate in questo “disgraziato” 2020. Le perdite 2021 riprenderanno a ubbidire alle regole codicistiche: con la conseguenza che, ove esse superino complessivamente il terzo del patrimonio e riducano il capitale al di sotto del limite legale, si tornerà al dilemma “ricapitalizza o liquida”.

## Articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite)

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli *articoli 2446*, secondo comma, e *2482-bis, quarto comma, del codice civile*, è posticipato al quinto esercizio successivo [bilancio 2025]; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. **Nelle ipotesi previste dagli *articoli 2447 o 2482-ter del codice civile* l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori**, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura** dell'esercizio di cui al comma 2 [al quinto esercizio successivo - bilancio 2025]. **L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio** deve procedere alle deliberazioni di cui agli *articoli 2447 o 2482-ter del codice civile*. Fino alla data di tale assemblea **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella **nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio» [estensione dell'obbligo di cui all'articolo 2427, n. 7-bis del Codice].

# Perdite al 31/12/2020 e riduzione del capitale

**Sospensione quinquennale.** Viene previsto un periodo quinquennale in cui non operano gli obblighi di riduzione del capitale per le perdite qualificate emerse nel bilancio al 31/12/2020

**La norma.** Art. 6 del D.L. 23/2020 modificato dal comma 266 della legge 178/2020: alle perdite emerse al 31/12/2020 non si applicano gli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4, 5, 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

**In pratica.** Viene sospesa la applicazione per le perdite emerse nel bilancio 2020:

- (i) degli obblighi legali di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori ad un terzo
- (ii) dell'obbligo di ricapitalizzazione quando dette perdite superiori ad un terzo riducono altresì il capitale sociale al di sotto dei minimi legali ed infine
- (iii) delle cause di scioglimento in presenza di dette perdite qualificate

**Termine al 31/12/2025.** La perdita deve rientrare al di sotto di un terzo entro l'esercizio che chiuderà al 31/12/2025. L'assemblea, laddove la perdita incida ancora per oltre un terzo, dovrà ridurre il capitale sociale

**Nota integrativa.** Le perdite in esame devono essere distintamente indicate nella nota integrativa (origine e movimentazioni) anche per distinguerle da quelle di esercizi successivi

## Perdite al 31/12/2020 e riduzione del capitale

**Perdite «emerse» nel bilancio 2020.** Due diverse interpretazioni circa l'ambito temporale di maturazione delle perdite che sono sottoposte alla disciplina di sospensione

**Prima tesi.** Il Mise circ. 26890 del 29/1/2021 afferma che si tratta delle sole perdite maturate nell'esercizio al 31/12/2020. Esclusa dal regime di sospensione la perdita dell'esercizio 2019, riportata a nuovo nel 2020

**Seconda tesi.** Assonime circ. 3/2021 ritiene la norma comprenda anche le perdite emerse nei bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2019 o nel corso dell'anno 2020 ma prima del 31 dicembre e ancora presenti nel bilancio al 31/12/2020. In senso conforme Consiglio Notarile di Milano, massima 196/2021

**Perdite successive al 2020.** Secondo una prima interpretazione, a nostro avviso più corretta, la perdita incrementale va trattata come una perdita autonoma (da non cumulare con la perdita 2020) con la applicazione ordinaria delle norme se l'importo ulteriore supera il terzo del capitale  
Esempio. Spa con capitale di 100 e perdite 2020 di 40. Se nel 2021 la (nuova) perdita è superiore a 33 si applicherà l'art. 2446 del codice civile

Una tesi alternativa – poco prudenziale - afferma invece che anche l'eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 risulta assorbito dalla disciplina di sospensione introdotta dall'art. 6.

## Perdite al 31/12/2020 e riduzione del capitale

**Amministratori.** Secondo Assonime, circ. 3/2021), non è applicabile, nel caso in cui le perdite abbiano portato il capitale al di sotto del minimo legale, l'art. 2486 c.c. sull'obbligo degli amministratori di gestione indirizzata a rigorose finalità conservative dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, pena la responsabilità personale e solidale degli stessi per i danni arrecati alla società, ai creditori e ai terzi

**Obblighi non derogati.** La norma non sospende il disposto del comma 1 dell'art. 2446 (e 2482-bis per le Srl). In presenza di perdite di oltre un terzo occorre comunque che gli amministratori sottopongano la situazione patrimoniale all'assemblea (nel caso, bilancio d'esercizio) con una apposita relazione (può essere parte integrante della nota integrativa o della relazione sulla gestione se redatta) corredata dalle osservazioni dei sindaci. I documenti devono essere depositati presso la sede della società negli otto giorni che precedono l'assemblea

**Assemblea.** L'assemblea potrà decidere che la società si avvalga della sospensione quinquennale, oppure potrà adottare i provvedimenti previsti dalle regole ordinarie (riduzione del capitale, ricapitalizzazione, anche mediante versamenti dei soci a fondo perduto ma fuori capitale, o liquidazione della società, pur non essendosi verificata una causa legale di scioglimento)

# **Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

## La Rivalutazione delle immobilizzazioni

### Le due rivalutazioni nel bilancio al 31/12/2020

Due distinte norme si occupano di rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2020

➤ **Rivalutazione «generale»:** **art. 110 del D.L. 104/2020 (“decreto agosto”)**

È una nuova chance, particolarmente conveniente rispetto a precedenti provvedimenti, che riguarda tutte le imprese, diverse da quelle che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali **Esercizio sfalsato**. Per chi ha esercizio sfalsato la rivalutazione si può effettuare nel bilancio che chiude nel 2021 o anche in quello già chiuso nel 2020 se approvato dopo il 14/10/2020 (aggiornamento a istruzioni mod. Redditi 2020 spiegano come evidenziare la sostitutiva)

**Elementi di favore:** (i) può eseguirsi solo contabilmente o anche fiscalmente; (ii) l’imposta sostitutiva è modestissima (3%); (iii) può eseguirsi distintamente per singolo bene (no categorie omogenee); (iv) effetti fiscali per deduzione ammortamenti già dal 2021 (primo anno di stanziamento dei maggiori importi)

➤ **Rivalutazione per le sole imprese che operano in ambito alberghiero-termale:** **art. 6 bis del D.L. 23/2020 (“decreto liquidità”)**

**Elementi.** Rivalutazione «gratuita» (cioè senza imposta sostitutiva), con riconoscimento fiscale e formazione di riserva in sospensione di imposta nel bilancio 2020 o 2021

Si mantiene, però, il vincolo delle categorie omogenee

# **Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

**Art. 110 DI 104/2020 - Art. 1 co. 83 L 178/2020**

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## AMBITO SOGGETTIVO

1. I soggetti indicati **nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir**, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (...).

- **Società di capitali (Spa, Sapa, Srl), cooperative, enti commerciali soggetti ad Ires**, nonché enti non commerciali limitatamente ai beni relativi all'attività commerciale esercitata e le società non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
- **Irpef** A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, "*in quanto compatibili*", le disposizioni degli artt. 11,13,14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di **società di persone / ditte individuali**.

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## AMBITO OGGETTIVO

1. I soggetti (...) possono, anche in deroga all'*articolo 2426 del codice civile* e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 [beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni]**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (...)

- (a) **beni materiali e immateriali**, con esclusione dei beni merce
- (b) **partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 codice civile)** costituenti immobilizzazioni finanziarie
- (c) **beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati** (brevetti, opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio). Il bene immateriale può essere rivalutato, ancorché non iscritto, quando risulta ancora tutelato in forza delle vigenti disposizioni normative Es. bene completamente ammortizzato «in conto».

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## DATE DA RISPETTARE

1. (...) **beni d'impresa e le partecipazioni** (...) risultanti dal bilancio **dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 **[dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 = 2020]**, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita [2021], (...)

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## DATE DA RISPETTARE

2. (...) Le **imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare** possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [**14 ottobre 2020**], a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio **dell'esercizio precedente**.

- Si **anticipa** pertanto la possibilità di effettuare la rivalutazione all'esercizio precedente rispetto alla generalità delle imprese.
- **Es.:** esercizio chiuso al 30 settembre 2020, altrimenti dovevano attendere il bilancio al 30 settembre 2021.
- La risposta **all'interpello 640/20** ha chiarito che i soggetti con l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare la rivalutazione nel bilancio 2019/2020 o, in alternativa, in quello successivo 2020/2021. Le Entrate negano tuttavia la possibilità di effettuare la rivalutazione in entrambi gli esercizi.

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## RIVALUTAZIONE DISTINTA PER BENE

2. La rivalutazione (...) può essere effettuata **distintamente per ciascun bene** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

➤ Di conseguenza, il contribuente può scegliere se rivalutare **il solo fabbricato o la sola area o entrambi i beni**. Peraltro, anche con riferimento alle precedenti rivalutazioni, si presentavano le medesime alternative, poiché il fabbricato e l'area appartengono, comunque, a categorie di beni differenti. A tal proposito, l'agenzia delle Entrate ha confermato, nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017 (coerentemente con quanto già precisato nelle circolari n. 13/E del 4 giugno 2014 e n. 11/E del 19 marzo 2009) che, in ogni caso, occorre necessariamente individuare distinti valori, riferibili al fabbricato e all'area.

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## RILEVAZIONE CONTABILE

2. La rivalutazione (...) può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere **annotata nel relativo inventario** e nella nota integrativa.

- **Soggetti Irpef contabilità semplificata.** Non essendo tenuti alla redazione del bilancio, devono predisporre un **prospetto** dal quale devono risultare i valori di carico dei beni rivalutati e l'ammontare della rivalutazione effettuata. Il prospetto può essere redatto in forma libera senza necessità di essere bollato o vidimato (**risoluzione 14/E/2010**) e va esibito nel caso di richiesta in sede di controllo.
- La rivalutazione è consentita anche alle imprese individuali (**beni iscritti in inventario**) e alle società di persone anche se in contabilità semplificata (**va redatto e vidimato un apposito prospetto da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione effettuata**)

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## RILEVANZA FISCALE 3%

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita [2021], mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella **misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.**

6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un **massimo di tre rate** di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

- **Riserva da vincolare.** L'ammontare su cui viene versata imposta sostitutiva del 3% = **riserva da vincolare in sospensione d'imposta = Valore rivalutato al netto imposta sostitutiva che viene appostata come debito in bilancio.** La circolare 57/2001 ha ricordato che qualora l'imposta sostitutiva sia imputata a conto economico la riserva da vincolare è comunque al netto di tale imposta.

# RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020

## AFFRANCAMENTO RISERVA 10%

### Art. 110. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

3. Il saldo attivo **della rivalutazione può essere affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella **misura del 10 per cento**, da versare con le modalità indicate al comma 6.

- **SALDO ATTIVO**: AFFRANCAMENTO CON IMPOSTA SOSTITUTIVA **10%**.
- **Soggetti Irpef contabilità semplificata**. Non generandosi alcuna iscrizione di una riserva da rivalutazione, **non si pone il problema di corrispondere il 10%** per l'affrancamento del saldo attivo, per cui con la sola corresponsione del 3% si ottiene la piena efficacia fiscale della rivalutazione.

## **RIVALUTAZIONE delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020**

### **Art. 110. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**

5. Nel caso di **cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati **in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita **[2024]**, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

## Iscrizione contabile

- **VALORE MASSIMO** Il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione non può in nessun caso essere superiore al valore di mercato degli stessi o al maggior valore che può essere attribuito agli stessi in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell'impresa (articolo 6 del Dm 13 aprile 2001 n. 162, richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del DI 104/2020).
- Gli **amministratori e il collegio sindacale** devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo.
- **OIC 16 e 24** Il Valore massimo è il valore recuperabile pari al maggiore tra il valore d'uso e il presumibile valore di realizzo (valore di mercato)
- Non serve la perizia ma è consigliato avere specifici elementi probatori

# Iscrizione contabile

## Metodi di contabilizzazione

1. RIVALUTAZIONE DEL **COSTO STORICO** DEL CESPITE E DEL RELATIVO **FONDO DI AMMORTAMENTO**
2. RIVALUTAZIONE **SOLO** DEL **COSTO STORICO** DEL CESPITE
3. **RIDUZIONE** DEL **FONDO** DI AMMORTAMENTO

## Rivalutazione costo/fondo

			<b>costo/fondo</b>	<b>solo costo</b>	<b>solo fondo</b>
Costo storico	A	30.000	50.000	35.400	30.000
F.do ammortamento	B	21.900	36.500	21.900	16.500
<b>Valore netto contabile</b>	<b>C</b>	<b>8.100</b>	13.500	13.500	13.500
Amm.to annuo (3%)		900	1.500	1.062	900
Periodo residuo	anni	9	9	13	15
<b>Valore di mercato</b>	<b>D</b>	<b>13.500</b>			
Percentuale	$E=(D-C)/C$	66,67%			
costo storico	A x E	20.000			
F.do ammortamento	B x E	14.600			
rivalutazione valore contabile netto		5.400			

## **RIALLINEAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI - Art. 110 DI 104/2020**

8. Le previsioni di cui **all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342**, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al *regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002*, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'*articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

### **Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)**

1. Le disposizioni dell'*articolo 12* possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'*articolo 10*, dei beni indicati nello stesso *articolo 10*.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'*articolo 13, comma 3*.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'*articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'*articolo 11*.

## **ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Art. 1 co. 83 L 178/2020**

83. Dopo il *comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, è inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni dell'*articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, **si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».

## LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

### Riallineamento civile-fiscale

**Affrancamento.** È consentito l'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e valori fiscali presenti in bilancio al 31/12/2019 e ancora in quello al 31/12/2020 per qualsiasi causa e riferibili agli stessi beni potenzialmente suscettibili di rivalutazione (salvo quanto infra). Esempi: disallineamenti da operazioni straordinarie o da rivalutazioni non rilevanti fiscalmente come quella sugli immobili prevista dal D.L. 185/2008, oppure, per imprese IAS, da F.T.A.

Non affrancabili i disallineamenti sorti nel 2020 (es.: conferimento di azienda 2020)

**Legge 178/2020:** riallineamento anche dell'avviamento e di altre attività immateriali (es: lista clienti)

**Imposta sostitutiva.** 3% come per rivalutazione. Stessa decorrenza temporale della rivalutazione (2021 per deduzione ammortamenti; 2024 per le cessioni)

**Vincolo riserva.** Deve vincolarsi (per un importo al netto della sostitutiva) una apposita riserva (prelevata da quelle già esistenti) a cui si applica il regime di sospensione di imposta. In caso di incapienza è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale. Può trattarsi anche di riserve indisponibili ai fini civilistici, purché non già in sospensione di imposta (Assonime, circ. 6/2021, par. 3.6)

**Affrancamento integrale.** Il riallineamento deve essere effettuato per l'intero differenziale esistente

## LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

### Riallineamento civile-fiscale

**Effetti contabili – rilascio delle imposte differite.** Se si erano stanziato le imposte differite sul disallineamento, l'affrancamento comporta (OIC 25, par. 75) il rilascio del fondo al conto economico (voce 20) e l'iscrizione dell'imposta sostitutiva a conto economico (voce 20) in contropartita di un debito tributario. Assonime (circ. 6/2021, par. 3.5.) ritiene possibile anche il rilascio a patrimonio netto se il fondo si era generato in contropartita di una riserva. Ipotesi prevista per i bilanci IFRS (circolare 18/E/2006 par. 1.12)

**Effetti contabili – avviamento.** Il disallineamento dell'avviamento conseguente alla prima iscrizione della voce (es.: operazione straordinaria) non comporta l'iscrizione di imposte differite (IAS 12 e OIC 25, par. 77)

**Bilanci OIC.** L'imposta sostitutiva da riallineamento va iscritta nei debiti tributari e in contropartita in una voce dell'attivo tra i crediti (voce «attività per imposte sostitutive su riallineamento») come anticipo di future imposte correnti) e rilasciata a conto economico (voce 20 – oneri per imposte) in proporzione alla deduzione delle quote di ammortamento sui valori riallineati (OIC 25, par. 80)

**Bilanci IFRS.** Si segue (Assonime circ. 6/2021, par. 3.5) uno dei tre metodi della applicazione OIC 1/2009: (i) 3% a conto economico voce 20 e successiva iscrizione di differite passive pari al 27,9% mano a mano che si deducono le quote extracontabili; (ii) 3% a conto economico voce 20 e iscrizione contestuale attività per imposte anticipate pari al 27,9% da rilasciare a conto economico mano a mano che scendono le deduzioni extracontabili; (iii) 3% iscritto in una voce attiva come anticipo di future imposte correnti da rilasciare a conto economico mano a mano che si deducono le quote extracontabili

**Rivalutazione settore alberghiero termale**

**Art. 6-bis DI 23/2020**

## Rivalutazione settore alberghiero-termale - Art. 6-bis DI 23/2020

**Bilancio.** La rivalutazione del settore alberghiero si può effettuare nel bilancio 2020 o in quello 2021

**Categorie omogenee.** Per la rivalutazione gratuita delle imprese del settore alberghiero-termale valgono ancora le categorie omogenee. Obbligo di rivalutare tutti i beni di una medesima categoria omogenea

**Errore nella rivalutazione.** La rivalutazione soltanto di alcuni beni di una categoria omogenea fa venir meno gli effetti fiscali per tutti i beni della categoria. Quest'ultimo effetto viene evitato se, anche in sede di accertamento, si versa l'imposta sostitutiva riferita al bene (o ai beni) illegittimamente escluso, con sanzioni ed interessi. Il bene escluso non si considera rivalutato mancando il requisito di iscrizione in bilancio

**Beni immateriali.** Ogni singolo bene costituisce categoria omogenea

**Beni materiali mobili.** Raggruppati per coefficiente di ammortamento (Dm 31/12/1988) e anno di acquisizione. Esempio: impianti specifici anno 2016 (o tutti o nessuno)

**Immobili.** (A) aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica; (B) aree non fabbricabili; (C) fabbricati non strumentali; (D) fabbricati strumentali per destinazione; (E) fabbricati strumentali per natura

Gli impianti e i macchinari, ancorché infissi al suolo, sono sempre da classificare, ai fini della rivalutazione, tra i beni diversi degli immobili

## Rivalutazione settore alberghiero-termale

**Fabbricati.** Quelli strumentali per natura (es.: cat. A/10) e anche per destinazione (sede amministrativa della società) vanno ricompresi in quest'ultima categoria

**Momento rilevante.** Per individuare l'appartenenza ad una o all'altra categoria, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio di rivalutazione (31/12/2020 oppure 31/12/2021)

**Terreni.** Vanno separatamente considerati: (i) il valore del fabbricato; (ii) il valore dell'area sottostante/pertinenziale. È dunque possibile rivalutare solo l'edificio o solo il terreno o entrambi. In tutti questi casi, e dunque qualora si intenda rivalutare sia il fabbricato che l'area sottostante o di pertinenza ovvero solo l'uno o l'altro cespite, occorre individuare distinti valori di rivalutazione riferibili rispettivamente al fabbricato e all'area: ciò in quanto i beni sono classificati in categorie omogenee differenti e aventi altresì una diversa aliquota di imposta sostitutiva.

**Affitto di azienda.** Possibilità di rivalutazione da parte di imprese che hanno concesso in affitto l'azienda e che, in deroga all'art. 2561 del codice civile, mantengono lo stanziamento degli ammortamenti. La risposta 637/2020 ha affermato che la finalità della norma (sostegno al settore alberghiero) deve intendersi realizzata anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'azienda alberghiera sia concessa ad un soggetto, appartenente al medesimo gruppo, che detiene una partecipazione totalitaria nella società

## **INTEGRAZIONI DEL 08/04/2021**

### **Continuità aziendale**

*Nel corso dell'esercizio 2020 la società ha beneficiato di vari strumenti emergenziali. In particolare: (...)*

- *Cassa integrazione per dipendenti (art. 19 e ss. DI 18/2020; Decreto Rilancio);*
- *Contributi a fondo perduto, Crediti d'imposta affitti, aumenti di capitali, ristorazione e Esenzioni (DI 104/2020; DI 137/2020 e DI 149/2020)*
- *Moratoria mutui e leasing (art. 56 DI 18/2020 o dall'Accordo Abi del 6 marzo 2020);*
- *Finanziamenti alle PMI e alle Grandi imprese (art. 1 e art. 13 del DI 23/2020);*
- *Sospensione dei pagamenti fiscali (art. 61 e ss. DI 18/2020; artt. 18 e 21 del DI 23/2020; art. 20 DI 34/2020; DI 104/2020; DI 137/2020 e DI 149/2020)*

*Ciò ha permesso di mantenere l'equilibrio economico. Compatibilmente con allo stato prevedibile evoluzione della situazione economica non si ravvedono elementi in grado compromettere la continuità aziendale.*

*\*\*\**

*L'art. 38-quater DI 34/2020 ha previsto che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.*

*In merito alla situazione esistente al 23 febbraio 2020 non si pongono rischi alla continuità aziendale.*

*Quanto agli effetti della pandemia, prevedendo tempi di ripresa della produzione in linea le tempistiche annunciate e con quanto successo in altri paesi colpiti dalla pandemia, tenuto anche conto di un riavvio di attività compatibile con i tempi necessari al ritorno alla normalità, non si ritiene che tale situazione possa mettere in discussione la continuità aziendale. Ciò anche in considerazione degli interventi prontamente attuati dalla società funzionali a contrastare i vari rischi e ai vari strumenti emergenziali di cui l'azienda ha potuto beneficiare.*

### **Irap**

*L'articolo 24 del DI 34/2020 ha previsto che, per i soggetti con ricavi o compensi, non superiori a 250 milioni nel 2019, non sia «dovuto il versamento della prima rata dell'acconto» dell'Irap relativa al 2020. Secondo la circolare 27/2020, paragrafo 1, il primo acconto «figurativo» da sottrarre non può mai eccedere il 40% (o il 50% solo per le Pmi con gli Isa): «dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico», «sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere».*

*Ciò ha comportato una rilevazione di costo Irap dell'esercizio per euro <...> al posto di euro <....> che sarebbe stato rilevato qualora non fosse stata prevista la riduzione disposta dal DI 34/2020.*

### **Ammortamenti**

*L'art. 60 co.7-bis del DI 104/2020 ha previsto la possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.*

*In forza di tale norma con riferimento alle seguenti voci di immobilizzazioni <...> si è ritenuto di ridurre a <...> ovvero <...>.*

*La scelta delle voci è dovuta a <...> (es. beni non utilizzati o utilizzati in misura minore all'ordinario ecc.)*

*La scelta della riduzione è dovuta a <...> (es. per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa oppure a fronte del minor utilizzo effettuato ecc.).*

*Per pari importo si è provveduto a destinare l'utile dell'esercizio a una riserva indisponibile ai fini dell'aumento di capitale e la distribuzione ai soci (ovvero, a destinare altre riserve esistenti, ovvero se incapienti: si provvederà negli esercizi successivi con i primi utili disponibili).*

*In forza dei minori ammortamenti rispetto a quelli ordinari di euro <....>, l'utile/perdita è stato di euro <...> al posto di <...> e il patrimonio netto perdita è stato di euro <...> al posto di <...>.*